



Il Tribunale di Bologna accoglie il ricorso Fiom e condanna la Magneti Marelli (gruppo Fiat) per condotta antisindacale

## Rientriamo in Fiat

Riportiamo di seguito le conclusioni del **Decreto del Tribunale di Bologna**, emesso il **27 marzo 2012**, riguardo il ricorso con il quale la Fiom di Bologna ha chiesto al Giudice di «accertare e dichiarare l'**antisindacalità della condotta della Magneti Marelli spa**», la quale aveva «negato efficacia e legittimità delle nomine dei dirigenti della Rsa Fiom», «**negato il diritto all'esercizio dei diritti** di cui agli articoli 27 [Locali delle Rsa, ndr] e 30 [Permessi, ndr] della Legge 300/70 e **conseguentemente limitato l'esercizio dell'attività sindacale** presso la convenuta dell'organizzazione sindacale ricorrente attraverso le sue diramazioni periferiche e il conseguente uso dei diritti di cui al Titolo III dello Statuto dei lavoratori», «**aveva, con la condotta di cui sopra, gravemente leso l'immagine dell'organizzazione sindacale ricorrente quale soggetto contrattuale rappresentativo**, in generale nei confronti dei dipendenti della società convenuta e in particolare nei confronti dei lavoratori iscritti alla Fiom che si vedono privati della possibilità di una loro rappresentanza sindacale nel luogo di lavoro».


Il testo integrale del decreto può essere consultato su [www.fiom.cgil.it](http://www.fiom.cgil.it)

[...]

### Conclusioni

In conclusione ritiene questo Giudice che si possa interpretare l'art 19 Legge 300/70 nel senso di garantire il diritto di costituzione di Rsa ai sindacati che hanno partecipato attivamente alla fase di formazione della contrattazione applicata nell'unità produttiva pur senza la necessità di firma dello stesso una volta che, come nel caso di specie, si possa ricavare agevolmente la rappresentatività dello stesso sindacato, proprio per evitare che sia eliminato quel valore dialettico che è considerato di speciale rilevanza ed imprescindibile nel nostro ordinamento, con la previsione di cui al primo comma dell'art. 39 della Costituzione [«L'organizzazione sindacale è libera», ndr].

Continua in seconda pagina



Bacheca sindacale (riconquistata) della Magneti Marelli di Crevalcore (Bo)

Alla Magneti Marelli di Bologna, il Tribunale ha condannato la Fiat per comportamento antisindacale e ha intimato all'Azienda di riconoscere alla Fiom-Cgil tutte le agibilità sindacali previste dallo Statuto dei Lavoratori, a partire dal riconoscimento delle Rsa.

È la quinta volta, in cinque diversi Tribunali, che nell'ultimo anno la Fiat viene condannata per comportamento antisindacale per atti e azioni contro la Fiom, i suoi iscritti e i suoi delegati.

Si dimostra che il nuovo contratto imposto dalla Fiat - più che per ragioni produttive, economiche e organizzative - ha l'obiettivo di escludere il sindacato più rappresentativo del settore e di limitare le libertà sindacali delle singole persone.

È il momento della responsabilità verso le lavoratrici, i lavoratori della Fiat e verso il paese: la Fiat applichi in tutti i suoi stabilimenti lo Statuto dei Lavoratori, le leggi e i principi costituzionali; il Parlamento si esprima; il Governo convochi un incontro tra l'Azienda e le Organizzazioni sindacali per ottenere garanzie certe d'investimento di tutela occupazionale e produttiva per tutti gli stabilimenti del Gruppo Fiat.

**Maurizio Landini**, segretario generale della Fiom-Cgil



Continua dalla prima pagina

Conseguentemente deve essere accolto il ricorso e si deve intimare alla società convenuta di rimuovere la propria condotta accettando i nominativi forniti da Fiom quali Rsa e riconoscere, conseguentemente, tutti i diritti derivanti da tale nomina di cui al Titolo III della Legge 300/70.

Riconosce questo Giudice che allo stato non può escludersi l'eventualità della permanenza di dubbi sulla costituzionalità dell'impianto dell'art. 19 Legge 300/70 una volta considerata la situazione particolare determinatasi con gli ultimi sviluppi della vicenda presa in considerazione (ed infatti in una prima fase, successivamente superata la presente decisione, anche questo Giudice aveva avvertito l'esigenza di uno spazio di riflessione sullo specifico tema comunicato alle parti chiedendo la loro collaborazione per chiarire tali aspetti). Questa considerazione porta a non escludere che nelle successive fasi del giudizio la questione possa essere prospettata ma non appare, comunque, la soluzione preferibile in questa fase ex art. 28 Legge 300/70 caratterizzata dalla speditezza. Ha scritto recentemente la Corte Costituzionale: "l'ordinamento predispone particolari rimedi, come quello cautelare, intesi ad evitare che il protrarsi del giudizio vada a scapito delle ragioni del lavoratore" (C. Cost. 303/2011). In questo senso il ricorso ex art. 28 garantisce ai rappresentanti dei lavoratori un particolare rimedio che nella speditezza trova una sua essenziale ragion d'essere.

(...)

**Per queste motivazioni** [Il Giudice] dichiara l'antisindacalità del comportamento della società Magneti Marelli spa consistita nell'aver negato l'efficacia e legittimità delle nomine dei dirigenti della Rappresentanza sindacale aziendale Fiom (...) e tutte le conseguenti prerogative sindacali derivanti da tali nomine e intima alla società convenuta di riconoscere i nominativi forniti da Fiom quali Rsa e riconoscere, altresì, tutti i diritti di cui al Titolo III della Legge 300/70 conseguenti a tali nomine.

Dispone che la presente decisione sia affissa per venti giorni nelle unità produttive (...) in luogo accessibile a tutti.

Condanna la società Magneti Marelli spa al pagamento delle spese della presente fase del giudizio (...).

## Il reintegro alla Sata di Melfi di Giovanni Barozzino, Antonio La Morte e Marco Pignatelli La Corte d'Appello di Potenza rende note le motivazioni della condanna della Fiat Sata di Melfi per condotta antisindacale



**Il 23 febbraio 2012, la Corte d'Appello di Potenza, accogliendo il ricorso della Fiom, ha condannato - confermando il primo decreto emesso dal Tribunale di Melfi - la Fiat Sata di Melfi per comportamento antisindacale, disponendo il reintegro sul loro posto di lavoro di Giovanni Barozzino, Antonio La Morte e Marco Pignatelli, tutti e tre iscritti alla Fiom e, i primi due, delegati Rsu.**

Le motivazioni della sentenza sono state depositate lo scorso 23 marzo e si caratterizzano per il rigore con cui, in 67 pagine, vengono affrontate le questioni di diritto e di fatto.

Su [www.fiom.cgil.it](http://www.fiom.cgil.it) può essere consultato il documento in tutta la sua interezza. Di seguito riportiamo la parte finale del comunicato stampa degli avvocati del Collegio di difesa Fiom.

«(...) Il collegio di difesa della Fiom non può che esprimere piena soddisfazione del fatto che sia stato riaffermato il principio di giustizia già accolto con decreto dal primo giudice del Tribunale di Melfi del 9 agosto 2010, ma negato dal secondo giudice del Tribunale di Melfi con sentenza 14 luglio 2011: i tre licenziamenti, a seguito di una approfondita valutazione dei fatti da parte della Corte d'Appello di Potenza, sono risultati non solo pretestuosi e ingiustificati, ma anche - nel momento in cui vanno a colpire, tra tanti sindacalisti presenti, solo quelli della Fiom - antisindacali.

La Sata, seguendo le direttive dei dirigenti della Fiat, così come non aveva ottemperato al primo decreto del Tribunale di Melfi, continua a non consentire l'accesso in fabbrica dei tre lavoratori, con un'aggravante: allora aveva infatti giustificato la sua condotta: a) con la "sommarietà" dell'accertamento del primo giudice, che quindi suggeriva di attendere il compiersi del processo ordinario di merito; b)

col fatto che, oltre al pagamento delle retribuzioni, avrebbe garantito ai delegati sindacali membri di Rsu l'accesso in azienda per svolgere attività sindacale.

Oggi entrambe queste motivazioni sono venute meno, essendosi esaurito il giudizio di merito con la sentenza della Corte d'Appello di Potenza e non essendo consentita alcuna agibilità in alcuno stabilimento del Gruppo Fiat ai sindacalisti della Fiom [chiaramente questo comunicato è precedente il decreto del Tribunale di Bologna riguardo la condotta antisindacale della Magneti Marelli sopra riportato, ndr], per aver Fiat disdetto l'accordo interconfederale sulle Rsu, consentendo la nomina di Rsa (rappresentanze sindacali aziendali) solo alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo di Gruppo.

Il mancato rispetto dell'ordine di reintegrazione, quindi, appare, oltre che irrispettoso nei confronti della Giustizia, un'ennesima dimostrazione di arroganza datoriale nei confronti dei singoli lavoratori e dell'organizzazione sindacale che li rappresenta, che in tutti i modi si vuole tenere fuori dagli stabilimenti della Fiat, come del resto è evidente nella mancata assunzione di iscritti alla Fiom a Pomigliano.

In un momento in cui l'attacco alle tutele dei lavoratori - e in particolare alla possibilità di reintegrazione anche a fronte di licenziamenti pretestuosi - viene giustificato persino in progetti di legge governativi, faremo il possibile per cercare di contrastare una simile ingiustizia.»

**Franco Focareta, Alberto Piccinini, Lina Grosso e Massimo Vaggi**

Avvocati del Collegio di difesa Fiom

